

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile

Premessa

L'introduzione di Infostar rende necessarie la modifica di alcune disposizioni del CC e la revisione totale dell'ordinanza sullo stato civile che entrano in vigore al 1° luglio 2004. In tale contesto occorre adeguare taluni settori dell'ordinanza sugli emolumenti.

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile

(OESC)

Modifiche per l'01.07.2004

Art. 7

Nuovo:

1. f. le spese per la mappetta del certificato di famiglia

Commento

Le vigenti disposizioni generali dell'ordinanza sugli emolumenti rimangono invariate. Soltanto l'articolo 7 contempla un numero supplementare. Negli allegati 1 - 4 sono introdotti diversi adeguamenti ed emolumenti per nuove prestazioni. Le aliquote degli emolumenti finora in vigore restano invariate ad eccezione delle aliquote orarie, le quali sono aumentate di circa il 25% secondo il principio della copertura dei costi.

Questa disposizione contempla le spese per la mappetta del certificato di famiglia. Finora non era prevista alcuna regolamentazione particolare a tal riguardo, poiché spettava ai Cantoni decidere in merito alla forma dei certificati di famiglia. L'introduzione di Infostar disciplina a livello federale la forma del

Art. 10

2 2° periodo: Sono applicabili gli articoli 89 (finora 19) e 90 (finora 20) dell'ordinanza del ...¹ sullo stato civile (OSC).

Modifica del diritto vigente

1 L'ordinanza del 2 dicembre 1996² sulle tasse riscosse in applicazione della legge sulla cittadinanza è modificata come segue:

Art. 3 cpv.3 nuovo:

³ *Oltre alle tasse previste al capoverso 1 lettera b, può essere riscossa una tassa di 125 franchi per rapporto a favore dei Cantoni per la stesura di rapporti d'inchiesta da parte del Cantone di domicilio.*

certificato di famiglia. I Cantoni o, a seconda dell'assetto cantonale, gli uffici dello stato civile sono liberi di scegliere il tipo e la forma della mappetta di detto certificato. I costi cagionati possono essere fatturati in base alla presente disposizione. Risulta quindi chiaro che nell'emolumento per il rilascio del certificato di famiglia non sono comprese le spese per la sua mappetta.

Secondo vigente commento, per motivi di chiarezza, si era fatto esplicito riferimento alle disposizioni applicabili dell'ordinanza sullo stato civile. Con la revisione totale dell'ordinanza sullo stato civile questi articoli vanno inseriti conformemente alla nuova numerazione.

Gli accertamenti dello stato civile nell'ambito di una naturalizzazione avvengono da parte degli uffici dello stato civile. Per tale motivo è sensato disciplinare il relativo emolumento nella presente ordinanza. L'emolumento, introdotto nell'allegato 2 numero 8.8, è praticamente lo stesso di quello indicato finora nell'ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge sulla cittadinanza. La disposizione dell'articolo 3 capoverso 3 lettera b, finora vigente nell'ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge sulla cittadinanza, diventa così superflua.

¹ RS 211.112.1

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2004.

Tale data è identica a quella prevista per l'entrata in vigore delle disposizioni rivedute del CC e dell'OSC.

Modifiche degli allegati:

Allegato 1

I.

Divulgazione e accertamento di dati dello stato civile

L'emolumento comprende ...

... dello stato civile.

I. Numero 1:

Documenti su un modulo svizzero o internazionale

I. Numero 1.1

Documenti tratti dalla banca dati centrale Infostrar
(tranne n. 1.2)

25

I. Numero 1.2

Certificato relativo allo stato di famiglia registrato

100

I. Numeri 1.3 - 1.5
abrogati

I. Numero 2

Attestazioni e certificati nonché altre informazioni scritte figuranti
nei registri

30

I. Numeri 2.1 - 2.3
abrogati

I. Numero 3

Copie di iscrizioni figuranti nei registri attuali

Alcune designazioni sono state adeguate o sostituite con quelle usate in Infostrar. In seguito all'assegnazione di nuovi compiti (ad es. art. 268c CC) alle autorità dello stato civile è stato necessario introdurre nuovi emolumenti. Alcune differenze nella tenuta dei registri finora utilizzati rispettivamente del registro informatizzato sono state disciplinate esplicitamente.

I. I numeri 1 - 6.2 sono parzialmente modificati.

Le principali innovazioni:

Nessuna enumerazione dei documenti.

I documenti che possono essere allestiti grazie al registro informatizzato dello stato civile sono definiti dal sistema. Per tale motivo è sufficiente indicare l'emolumento di base di Fr. 25.00 senza dover elencare i singoli documenti. I seguenti numeri rilevano soltanto i documenti il cui emolumento diverge da quello indicato al numero 1. Il libretto di famiglia è sostituito con il certificato di famiglia.

I. Numero 3.2 abrogato		
I. Numero 5 Certificato di famiglia		
I. Numero 5.1 Rilascio del primo esemplare nel contesto del matrimonio; rilascio di un duplicato o di un esemplare sostitutivo	30	Il certificato di famiglia sostituisce l'attuale libretto di famiglia. Gli emolumenti restano invariati.
I. Numero 5.2 Verifica ed eventuale aggiornamento di un certificato di famiglia, effettuati indipendentemente dalla corrispondente iscrizione nel registro	25	
I. Numero 6.1 abrogato		La divulgazione di informazioni scritte è stata inclusa nel capitolo I. numero 2. Conseguentemente il numero 6.1 è superfluo.
I. Numero 6.2 Collaborazione alla consultazione dei registri attuali (cfr. art. 92 OSC) su domanda dell'assoggettato, che non consista in una verifica del buon svolgimento della consultazione, per mezz'ora	50	Introduzione del concetto di registro "attuale". Aumento dell'aliquota da Fr. 40.00 a Fr. 50.00 per mezz'ora (principio della copertura dei costi).

I. Numero 6.3

Accertamento dello stato civile, per persona

25

Nuovo: grazie alla piena operatività di Infostar i cittadini svizzeri non dovranno più esibire un certificato individuale di stato civile in forma cartacea nell'ambito della procedura preparatoria del matrimonio. Tuttavia, l'ufficio dello stato civile che tratta la procedura preparatoria deve effettuare accertamenti in merito allo stato civile di fidanzati svizzeri anche se si tratta soltanto di verificare che le persone in procinto di sposarsi siano registrate nel registro informatizzato del loro luogo d'origine. Le spese cagionate sono coperte da tale emolumento. Lo stesso vale per dichiarazioni concernenti il cognome, riconoscimento di paternità ecc.

Vedi a tale proposito le spiegazioni ad allegato 2 numero 8.7. segg.

I. Numero 6.4

Informazioni sulle generalità dei genitori del sangue giusta l'articolo 268c CC (è applicabile l'allegato 2 n. 8.7 e 8.8)

II. Numero 7.1

Ricevimento e registrazione del riconoscimento di un figlio

60

Non vi è più una differenziazione esplicita tra dichiarazione di riconoscimento da parte del padre o della madre. In futuro la Svizzera non accetterà più i riconoscimenti da parte di madre straniera (vedi commento ad art. 11 nOSC).

II. Numero 7.2

Abrogato

IV. Numero 11.6	Ricevimento e trasmissione della domanda d'autorizzazione di cambiamento del cognome ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2 CC, se questa è presentata dopo la conclusione della procedura preparatoria del matrimonio		Adeguamento dell'ordinanza all'istruzione dell'UFSC del 26 aprile 2000 concernente l'"emolumento per i cambiamenti del nome secondo l'articolo 30 capoverso 2 CC / 'spese di trattamento'", secondo cui (per analogia con il n. 8.1 dell'allegato 1 II) gli uffici dello stato civile possono continuare a incassare un emolumento soltanto se la domanda d'autorizzazione è ricevuta e trasmessa dopo la chiusura della procedura preparatoria del matrimonio (tuttavia prima dell'effettiva celebrazione del matrimonio).
IV. Numero 12.1	Celebrazione del matrimonio durante gli orari normali previsti a tal fine	50	I Cantoni fissano gli orari per la celebrazione dei matrimoni che non necessariamente devono coincidere con le ore normali d'ufficio. È dunque sensato sostituire "ore normali d'ufficio" con "orari normali previsti a tal fine".
IV. Numero 12.2	Celebrazione del matrimonio fuori degli orari normali previsti a tal fine	100	Nella versione tedesca il termine "Abwesenheiten" è sostituito con quello di "Dienstreise". Il termine risulta dalle versioni francese e italiana, finora in vigore, ("déplacement"; "spostamenti") e corrisponde meglio al senso auspicato. S'intende l'onere temporale che risulta dallo spostamento di un ufficiale dello stato civile nell'adempimento di una prestazione effettuata dietro pagamento di un emolumento. Le spese cagionate sono fatturate separatamente secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b.
V. Numero 13	Spostamenti effettuati in relazione a una prestazione soggetta a un emolumento, per mezz'ora di spostamento	35	Aumento dell'aliquota da Fr. 30.00 a Fr. 35.00 per mezz'ora (principio della copertura dei costi).

V. Numero 21

Ordinazione di documenti dello stato civile su mandato dell'assoggettato, per ogni servizio al quale è stata indirizzata l'ordinazione

V. Numero 24

Perizie e informazioni giuridiche, per mezz'ora

50

Concerne soltanto la versione tedesca. Adeguamento del termine "Zivilstands-surkunden" al termine usato in Infostar "Zivilstandsdokumenten"

Aumento dell'aliquota da Fr. 40.00 a Fr. 50.00 per mezz'ora (principio della copertura dei costi).

Allegato 2

Numero 1

Esame delle domande d'autorizzazione di divulgare dati dello stato civile, di consultare i registri attuali dello stato civile, di fornire copie complete di iscrizioni o copie conformi all'originale di documenti giustificativi

20-200

Numero 2.1

Abrogato

Numero 2.2

Ricevimento di dichiarazioni concernenti l'assoggettamento del nome al diritto nazionale in relazione a un fatto di stato civile avvenuto all'estero (art. 14 OSC)³

50

Numero 3

Abrogato

Numero 8.6

Perizie e informazioni giuridiche, per mezz'ora

60-80

Numero 8.7

Informazioni sulle generalità dei genitori del sangue giusta l'articolo

Mediante l'aggiunta del termine "attuali" è chiaro che la disposizione contempla unicamente la divulgazione di dati dello stato civile provenienti da registri attualmente in uso. I dati dello stato civile del registro informatizzato vanno in futuro divulgati esclusivamente mediante documenti.

La nuova OSC non contiene più alcuna disposizione che prevede un'autorizzazione da parte delle autorità di vigilanza; per tale motivo il numero 2.1 viene abrogato.

In questo caso la disposizione vigente sinora e l'emolumento restano immutati. Soltanto il riferimento alla nuova disposizione nell'OSC viene adeguato.

Questa disposizione è cancellata senza essere sostituita.

Il libretto di famiglia è sostituito dal certificato di famiglia. Quest'ultimo può essere allestito soltanto dal registro informatizzato dello stato civile. I cittadini stranieri senza alcun legame con la Svizzera non sono iscritti nel registro informatizzato. Per tale motivo, in futuro non sarà possibile rilasciare loro un certificato di famiglia.

Aumento dell'aliquota da Fr. 50.00 – 70.00 a Fr. 60.00 – 80.00 per mezz'ora (principio della copertura dei costi).

Nuovo: secondo l'articolo 268c CC (in vigore dall'1.01.03) alle autorità dello stato civile sono stati

³ RS 211.112.1

268c CC

Numero 8.7.1

Emolumento di base (dispendio di tempo fino a un'ora di lavoro nonché informazioni e consulenza del richiedente)

120

assegnati nuovi compiti.

L'emolumento di base può essere pagato sia presso gli uffici dello stato civile sia presso le autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile sia presso l'UFSC. È fissato a un importo forfettario di Fr. 120.00 e prevede un dispendio temporale di circa un'ora per gli accertamenti concernenti i genitori del sangue (ricerca del dossier, accertamenti delle generalità dei genitori del sangue, presa di contatto con i genitori del sangue, ecc.). Oltre a questo dispendio di tempo, l'emolumento di base prevede anche il dispendio relativo a informazione e consulenza del richiedente da parte dell'autorità interpellata.

Numero 8.7.2

Supplemento per ogni ulteriore mezz'ora

60-80

Ogni ulteriore mezz'ora è fatturata con Fr. 60-80 (analogamente all'aliquota per le informazioni giuridiche).

Per quanto riguarda gli accertamenti, occorre fatturare separatamente gli esborsi cagionati in tale ambito (porto, telefonate e simili nonché accertamenti fatturati da autorità estere).

Numero 8.8

Accertamento dello stato civile nel contesto di una naturalizzazione

50

Questa disposizione sostituisce l'articolo 3 capoverso 3 lettera b dell'ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge sulla cittadinanza (senso del tenore finora vigente: ... inoltre i Cantoni possono riscuotere le tasse dell'ammontare di Fr. 50.00 per le spese delle autorità dello stato civile.)

Numero 8.8.1
Supplemento in caso di onere lavorativo straordinario 30-150

L'ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge sulla cittadinanza (art. 4) prevede parimenti il pagamento di un supplemento. Il dispendio dovrebbe essere simile a quello previsto per le prestazioni giurista i numeri 14 e 15 del presente allegato. È giustificato quindi riprendere il quadro degli emolumenti ivi fissato.

Allegato 3

I. Numero 1

Non è riscosso alcun emolumento per la traduzione e la legalizzazione di documenti che vanno comunicati d'ufficio al fine di essere registrati nella banca dati centrale Infostar se queste operazioni possono essere effettuate dal personale di rappresentanza. Le spese risultanti dall'intervento di terzi sono rimborsate a titolo di esborsi.

Precisazione della disposizione finora vigente. Questa regolamentazione corrisponde alla prassi attuale. La traduzione e la legalizzazione di decisioni o documenti esteri trasmessi per l'iscrizione nei registri svizzeri secondo l'articolo 32 LDIP sono gratuiti. La traduzione e la legalizzazione di documenti esteri nell'ambito della preparazione del matrimonio sono per contro soggette a emolumenti (vedi anche il commento relativo al n. 4.3 sotto).

I. Numero 1.1 Abrogato

Questa disposizione è stata abrogata su domanda del DFAE. La disposizione nel capitolo II, numero 4.3 è stata dunque adeguata per quanto concerne l'ambito della procedura del matrimonio in tal senso.

I. Numero 2 Ordinazione di documenti di stato civile svizzeri

Non è riscosso alcun emolumento per l'ordinazione di documenti di stato civile svizzeri.

Il termine generale "documenti di stato civile svizzeri" comprende tutti i documenti allestibili mediante il registro informatizzato dello stato civile.

II. Numero 4.1

Matrimonio previsto in Svizzera

Ricevimento della domanda d'esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio presentata individualmente o in comune dai fidanzati; sono compresi l'informazione e la consulenza ai fidanzati, il ricevimento delle dichiarazioni relative alle condizioni di matrimonio (effettuate conformemente all'articolo 98 cpv. 3 CC) e delle dichiarazioni concernenti il cognome dopo il matrimonio o l'assoggettamento del cognome al diritto nazionale 60

II. Numero 4.2

Matrimonio previsto all'estero

Ordinazione di un certificato di capacità matrimoniale nella misura in cui la rappresentanza riceva dichiarazioni relative alle condizioni di matrimonio (effettuate conformemente all'art. 98 cpv. 3 CC) 60

II. Numero 4.3

Traduzione e legalizzazione di documenti esteri nonché di certificati che attestano la conformità di traduzioni effettuate da terzi, da esibire nell'ambito della preparazione del matrimonio, per mezz'ora 75

Disposizione immutata. Aumento dell'emolumento da Fr. 50.00 a Fr. 60.00 analogamente all'allegato 1 IV. numero 11.1.

Disposizione immutata. Aumento dell'emolumento da Fr. 50.00 a Fr. 60.00 dal momento che l'onere di lavoro resta praticamente identico rispetto a quello nel capitolo II. numero 4.1.

Nuovo. Questa disposizione corrisponde alla prassi attuale. Colma la lacuna che è stata colmata finora dall'articolo 16 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza del 30 gennaio 1985 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere (RS 191.11). È così chiarito che la traduzione e la legalizzazione di documenti esteri nonché i certificati che attestano la conformità di traduzioni effettuate da terzi che avvengono nell'ambito della preparazione del matrimonio non sono gratuite.

Secondo il decreto del Consiglio federale del 28.01.04 è stata approvata la revisione totale dell'ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere. Entra in vigore il 1° marzo 2004 e prevede l'aumento delle aliquote attualmente in vigore dei numeri 1.2 e 1.3 del presente allegato da Fr. 60.00 a Fr. 75.00. L'importo indicato corrisponde alle nuove aliquote.

II. Numero 5

Ricevimento e trasmissione di una domanda concernente informazioni sulle generalità dei genitori del sangue giusta l'articolo 268c CC nonché cooperazione nell'accertamento delle generalità richieste, per mezz'ora

75

La rappresentanza svizzera all'estero deve sostenere i figli adottivi svizzeri o i figli la cui adozione è legata alla Svizzera, nella loro ricerca concernente le generalità dei genitori del sangue. Tale aiuto avviene, da un canto, mediante il ricevimento della relativa domanda e la sua trasmissione alle competenti autorità svizzere e, dall'altro, mediante la cooperazione nell'accertamento delle generalità richieste.

L'importo indicato corrisponde alle aliquote che entrano in vigore il 1° marzo 2004 conformemente all'allegato 3 I, numeri 1.2 e 1.3 (cfr. sopra II n. 4.3).

Allegato 4

Numero 1

Documenti di stato civile svizzeri

Numero 1.1

Ordinazione e trasmissione di documenti, per ciascun ufficio dello stato civile al quale l'ordinazione deve essere indirizzata

25

Numero 3.3

Autorizzazione per la celebrazione del matrimonio in Svizzera

15

Numero 3.4

Trasmissione di decisioni o di documenti svizzeri sullo stato civile

15

Adeguamento linguistico alla formulazione di Infostar

Completamento con "in Svizzera"

Adeguamento linguistico alla formulazione di Infostar

<p>Numero 4 Estratto di registri tenuti da rappresentanze svizzere all'estero, o loro duplicati, rilasciato su modulo svizzero o internazionale</p>	25	<p>Mediante il nuovo termine "estratto" sono sommati tutti gli estratti elencati finora un ad uno. È quindi sufficiente prevedere un emolumento di Fr. 25.00 per ogni estratto allestito.</p>
<p>Numeri 4.1 –4.4 Abrogati Numero 5. Perizie e informazioni giuridiche, per mezz'ora</p>	60-80	<p>Aumento dell'aliquota da Fr. 50.00 – 70.00 a Fr. 60.00 – 80.00 per mezz'ora (principio della copertura dei costi).</p>
<p>Numero 8 Informazioni sulle generalità dei genitori del sangue giusta l'articolo 268c CC (è applicabile l'allegato 2 n. 8.7 e 8.8)</p>		<p>Vedi a tale proposito le spiegazioni ad allegato 2 numero 8.7. segg.</p>